



Schema di decreto concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Atto del Governo 28

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	28		
Titolo:	Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE		
Norma di delega:	Ai sensi dell' articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127		
Articoli	3		
	Senato	Camera	
Date:			
annuncio:	23/02/2023		22/02/2023
assegnazione:	22/02/2023		22/02/2023
termine per l'espressione del parere:	03/04/2023		03/04/2023
Commissione competente:	9 Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare		VI Finanze

Sintesi del contenuto

L'Atto del Governo n. 28 integra il Codice delle assicurazioni private (CAP – di cui al [D.Lgs. n. 205 del 2009](#)) allo scopo di recepire **alcune disposizioni** della **direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio** del 24 novembre 2021; si tratta di **norme da recepire entro il 23 giugno 2023**, che riguardano il **risarcimento del danno** in caso di **sinistri R.C. auto** causati da veicoli assicurati da un'impresa di assicurazione soggetta a procedure di **fallimento o di liquidazione**, sia nel caso di danni derivanti da **sinistri accaduti nel Paese di residenza del danneggiato**, sia nel caso di sinistri avvenuti in un Paese **differente da quello di residenza** del danneggiato. Con riferimento alle restanti disposizioni recate dalla direttiva (UE) 2021/2118, il termine per il recepimento è fissato al 23 dicembre 2023.

L'**articolo 1** dello schema in esame affida alla CONSAP – gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada – il potere di **negoziare e concludere accordi**, entro il termine del **23 dicembre 2023**, con gli **omologhi organismi degli altri Stati membri** al fine di dare attuazione alle **procedure di protezione, rimborso e rivalsa previste dalla direttiva**.

L'**articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 3** dello schema ne dispone l'entrata in vigore il **giorno successivo** alla pubblicazione del relativo decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale.

La normativa europea

La **direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021** apporta **modifiche della direttiva 2009/103/UE** concernente l'assicurazione della **responsabilità civile** risultante dalla circolazione di **autoveicoli** e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

L'obiettivo della direttiva è quello di garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti derivanti dalla circolazione stradale in tutto il territorio dell'Unione europea, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e garantire parità di trattamento da parte

degli assicuratori rispetto alle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell'Unione.

La [direttiva 2009/103/UE](#) prevede che chiunque sia titolare di una polizza di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli in un Paese membro risulti coperto per i sinistri occorsi in tutta l'UE; abolisce i controlli alle frontiere sull'assicurazione; specifica la copertura assicurativa minima di responsabilità civile verso terzi nei Paesi dell'UE; specifica le persone esenti e le autorità o gli organismi responsabili del risarcimento; introduce un meccanismo per risarcire le vittime locali di incidenti causati da veicoli provenienti da un altro Paese dell'UE; richiede che i reclami relativi a incidenti in un Paese dell'UE diverso da quello di residenza della vittima siano risolti rapidamente (le cosiddette vittime in visita); autorizza gli assicurati a richiedere una dichiarazione di eventuali sinistri relativi al loro veicolo, che sono stati coperti dal loro contratto di assicurazione, negli ultimi 5 anni.

In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2021/2118 rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente; estende l'ambito di applicazione della [direttiva 2009/103/UE](#); allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione autoveicoli in tutta l'UE; rivede le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri; inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte di una nuova assicurazione; introduce la tutela delle persone lese nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo; definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, e reca norme sui centri d'informazione e informazioni alle persone lese.

Il termine generale di recepimento da parte degli Stati membri è il 23 dicembre 2023.

In **deroga a tale termine, tuttavia**, l'adeguamento della normativa nazionale è fissato al **23 giugno 2023 con riferimento alcune specifiche disposizioni** di cui all'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva che novellano la direttiva **2009/103/UE** inserendo rispettivamente, l'articolo *10-bis* e l'articolo *25-bis*.

Nello specifico, **il termine di recepimento del 23 giugno 2023** concerne l'adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi a quanto previsto all'articolo **10-bis, paragrafo 13, secondo comma**, e all'articolo **25-bis, paragrafo 13, secondo comma**, della [direttiva 2009/103/UE](#).

Si tratta di **disposizioni** volte a:

a) istituire o autorizzare un **Organismo esistente** (cd. **Organismo di indennizzo**), attribuendogli il potere di negoziare e concludere l'accordo previsto dall'articolo *10-bis* con gli altri omologhi organismi (o enti) di attuazione delle disposizioni per la **protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi nel loro Stato membro di residenza**, in caso di **insolvenza di un'impresa di assicurazione** di cui allo stesso articolo *10-bis* o, in alternativa, attribuire tale compito ad un ente esistente nelle more dell'istituzione dell'organismo sopra indicato, che una volta istituito aderirà al predetto accordo (articolo **10-bis, paragrafo 13, secondo comma**);

b) istituire o autorizzare un **Organismo esistente** (cd. **Organismo di indennizzo**), attribuendogli il potere di negoziare e concludere l'accordo con gli altri omologhi organismi di attuazione delle disposizioni per la protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri **verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza** nel caso di **insolvenza di un'impresa di assicurazione** di cui all'articolo *25-bis* o, in alternativa, attribuire tale compito ad un ente esistente nelle more dell'istituzione dell'organismo sopra indicato che, una volta istituito, aderirà al predetto accordo (articolo **25-bis, paragrafo 13, secondo comma**).

Al riguardo, come puntualizzato dal Governo nella Relazione illustrativa che accompagna l'atto in esame, il legislatore europeo ha recepito le sollecitazioni volte a rendere obbligatorio ed omogeneo in tutti i Paesi europei l'intervento risarcitorio del Fondo di garanzia in caso di insolvenza di un assicuratore RCA e a garantire, in caso di fallimento di imprese estere operanti in regime di libera prestazione di servizi (LPS) o di stabilimento, il diritto di rivalsa del Fondo che ha risarcito il danneggiato nei confronti del Fondo del Paese di origine dell'impresa insolvente; la previgente direttiva non garantiva l'effettiva protezione delle vittime di tali sinistri, in quanto la protezione era fornita nei differenti Paesi membri sulla base della legge nazionale, con modalità e limiti di risarcimento difforni che la direttiva in esame armonizza, in analogia a quanto già avvenuto per le vittime dei sinistri causati da veicoli non assicurati. Tale armonizzazione è volta a garantire una perfetta reciprocità nelle rivalse tra Fondi di Garanzia europei nel caso di fallimento di un'impresa operante in regime di stabilimento o LPS, la cui assenza ha finora penalizzato l'Italia nelle azioni di recupero delle somme pagate. In particolare, la direttiva del 2021 persegue l'armonizzazione dei criteri per il risarcimento dei danneggiati in caso di sinistri R.C. auto causati da veicoli assicurati da un'impresa di assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione (impresa insolvente).

Si segnala che in dettaglio l'**articolo 10-bis**, introdotto *ex novo*, reca diverse norme in materia di **protezione delle persone lese** per i danni derivanti da sinistri verificatisi nel loro Stato membro di residenza **in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione**. Esse stabiliscono, tra l'altro, che gli Stati membri istituiscano un **organismo**, dotato di fondi adeguati, **incaricato di risarcire le persone lese** per i danni derivanti da sinistri verificatisi nel loro Stato membro di residenza in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione, stabilendo un'apposita procedura al riguardo. L'**articolo 25-bis** stabilisce una procedura per l'**indennizzo per persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza** nel caso di **insolvenza** di un'impresa di assicurazione.

Le norme contenute agli articoli 10-bis e 25-bis dovranno essere recepite – salvo che per quelle sopra indicate da recepire entro il 23 giugno 2023, che formano oggetto del presente atto del Governo - **entro il 23 dicembre 2023.**

Si ricorda che le ulteriori modifiche alla [direttiva 2009/103/UE](#), da recepire entro il 23 dicembre 2023, riguardano, tra l'altro, i seguenti articoli:

articolo 1 (**definizioni**): viene aggiornata la definizione di "veicolo" e vengono introdotte quelle di "uso del veicolo" e di "Stato membro di origine"; inoltre viene sostituito il termine "vittima" con quello di "persona lesa" o "parte lesa";

articolo 3 (**obbligo di assicurazione dei veicoli**): viene inserita un'esenzione dall'ambito di applicazione della direttiva per i veicoli usati in eventi e attività sportivi motoristici;

articolo 4 (**controllo dell'assicurazione**): viene completamente sostituito con un nuovo articolo che consente controlli dell'assicurazione dei veicoli (attraverso ad esempio il riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli) soltanto a condizione che essi non siano discriminatori, che siano necessari e proporzionati, che siano parte di un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale, anche nei confronti dei veicoli che di norma stazionano nel territorio dello Stato membro che svolge i controlli, e che non impongano di fermare il veicolo. Inoltre, inserisce disposizioni a tutela dei dati personali, stabilendo che essi siano conservati solo per un periodo necessario per verificare che la vettura sia assicurata;

articolo 5 (**deroga all'obbligo di assicurazione dei veicoli**): vengono specificate alcune deroghe all'articolo 3, soggette comunque ad alcune condizioni. Tali deroghe riguardano i veicoli ritirati dalla circolazione, i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni e i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato, conformemente al diritto nazionale. L'elenco di deroghe è comunicato alla Commissione europea;

articolo 9 (**importi minimi**): è sostituito con un nuovo articolo che innalza gli importi minimi dei risarcimenti da 5.000.000 a 6.450.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese; da 1.000.000 a 1.300.000 euro per persona lesa; nel caso di danno alle cose, da 1.000.000 a 1.300.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese. Gli importi sono riesaminati dalla Commissione europea ogni 5 anni a decorrere dal 22 dicembre 2021;

articolo 15 (**veicoli spediti da uno stato membro all'altro**): viene inserita una norma che disciplina il caso di veicoli spediti, prevedendo che la persona responsabile della copertura della responsabilità civile sceglie se stipulare una polizza assicurativa nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o, per un periodo di 30 giorni dalla data di accettazione della consegna da parte dell'acquirente, nello Stato membro di destinazione, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione. Stabilisce inoltre obblighi di cooperazione per i centri di informazioni interessati al fine di rendere disponibili le informazioni sui veicoli spediti;

articolo 15-bis (**tutela delle persone lese nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo**): inserito *ex novo*, prevede che la persona lesa possa presentare la richiesta all'assicuratore del rimorchio, qualora il diritto nazionale lo preveda. Su richiesta, la persona lesa ottiene dall'assicuratore del rimorchio informazioni sull'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o, nel caso in cui l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore del veicolo trainante, nonostante abbia compiuto sforzi ragionevoli per farlo, informazioni sul meccanismo di risarcimento di cui all'[articolo 10 della direttiva 2009/103/UE](#);

articolo 16 (**attestazione dello stato di rischio della garanzia**): viene sostituito con nuove norme le quali prevedono che, su richiesta dell'assicurato, le imprese assicurative rilascino in qualunque momento un'attestazione dello stato di rischio della malattia e di una "attestazione di sinistralità pregressa" e che, nella definizione dei premi, non trattino in modo discriminatorio i clienti con attestazioni rilasciate da altri Stati membri. Le attestazioni saranno redatte secondo un modello che la Commissione deve adottare entro il 23 luglio 2023;

articolo 16-bis (**strumenti di controllo dei prezzi dell'assicurazione di autoveicoli**): introdotto *ex-novo*, prevede che gli Stati membri possano scegliere di certificare strumenti che consentano ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria in base ad una serie di condizioni dettagliatamente illustrate.

Altre modifiche riguardano l'inserimento di norme in materia obblighi di **informazione alle persone lese (26-bis)**, di **procedura di comitato** europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (**28-bis**), **poteri delegati (28-ter)**, **valutazione e riesame (28-quater)**.

La norma di delega

La **direttiva (UE) 2021/2118** è contenuta al n. 13 dell'**allegato A** della **legge di delegazione europea 2021, ovvero la legge n. 127 del 2022.**

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1 della legge n. 127 rinvia alle disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 della [legge n. 234 del 2012](#).

Con riguardo **ai termini e alle procedure** per l'esercizio della delega, l'[articolo 31 della legge n. 234 del 2012](#) dispone che il Governo deve adottare i decreti legislativi: entro il termine di **quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive**; ovvero, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (la legge di delegazione europea 2021 è entrata in vigore il 10 settembre 2022), ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.**

Il termine generale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 è fissato al 23 dicembre 2023. Tuttavia, come già illustrato nel paragrafo precedente, le disposizioni volte a **introdurre o autorizzare un Organismo esistente ad indennizzare le persone lese da un sinistro RC Auto** nei casi di **insolvenza delle imprese assicuratrici interessate** devono essere **recepite entro il 23 giugno 2023.**

Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega è fissato al **23 febbraio 2023** (quattro mesi antecedenti a quello di recepimento - specifico - indicato dalla direttiva).

Il [comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012](#), all'ultimo periodo, stabilisce che qualora il **termine per l'espressione del parere parlamentare** scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il presente schema è stato assegnato il 22 febbraio 2023, con **termine per l'espressione del parere fissato al 3 aprile 2023** (dunque successivamente alla data del 23 febbraio 2023).

Di conseguenza, il **termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dal 23 febbraio al 23 maggio 2023**.

Il contenuto dello schema

Nella Relazione illustrativa che accompagna l'atto in esame il Governo chiarisce preliminarmente che, per adeguare le previsioni legislative nazionali alle disposizioni da recepire entro il 23 giugno 2023, nel rispetto della tempistica prevista dalla direttiva, ha avviato un apposito **confronto tecnico con l'IVASS** per la predisposizione della normativa nazionale di recepimento.

Lo schema è composto da **tre articoli**.

L'articolo 1 dello schema modifica gli articoli 285 (Fondo di garanzia vittime per la strada) e 296 (Organismo di indennizzo italiano) del [decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209](#), recante il Codice delle assicurazioni private – CAP, le disposizioni finanziarie e, da ultimo, l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa che accompagna lo schema, nel caso di insolvenza di una impresa di assicurazione, nell'ambito del [decreto legislativo n. 209 del 2005](#), la competenza al risarcimento dei danni ai danneggiati derivanti dei **sinistri verificatisi nel territorio dello Stato membro di residenza** e dei **sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro stato di residenza**, è diversamente attribuita, rispettivamente, al Fondo di garanzia per le vittime della strada (di cui all'articolo 283 del CAP) e all'Organismo di indennizzo italiano (articolo 296 del CAP: tale funzione riconosciuta alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada).

Conseguentemente, le modifiche contenute nell'articolo 1 dello schema di decreto tengono conto di tale diversificata attribuzione di competenze, attribuendo un **simmetrico potere negoziale** alle lettere *a)* e *b)*, con le opportune integrazioni agli articoli 285 e 296 del [d.lgs. 209/2005](#) finalizzate ad attribuire i necessari poteri volti alla negoziazione e conclusione degli accordi, nei termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2021/2118, finalizzati alla predisposizione delle procedure concernenti i rimborsi dei risarcimenti dei danni.

Il Codice delle assicurazioni private – CAP prevede (articolo 283) l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso di sinistri verificatisi in Italia qualora, tra gli altri casi, il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. La Consap, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, è individuata quale Organismo di indennizzo italiano (ex articolo 296 del CAP), incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionario in un altro Stato membro; un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione; un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione (articolo 297).

Al riguardo si rammenta che il **Fondo di garanzia per le vittime della strada** è gestito da Consap, sotto la vigilanza del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) e con l'assistenza di un apposito comitato. Esso è stato istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta. L'istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle imprese assicurative designate dall'IVASS.

Il [DM 28 aprile 2008](#) reca il regolamento che disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo, nonché la composizione del comitato che assiste il MIMIT. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. Per il 2023 la misura dovuta è del 2,5 per cento del premio, ai sensi del DM 30 dicembre 2022. Il predetto regolamento determina le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

In particolare **l'articolo 1, lettera a)** inserisce un **nuovo comma 4-bis all'articolo 285**.

Le nuove norme affidano alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – CONSAP il **potere di negoziare e concludere un accordo**, entro il termine previsto dalla corrispondente disposizione europea (23 dicembre 2023), con gli **organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime della strada degli altri Stati membri**, al fine di dare attuazione alle **procedure di rimborso e di rivalsa** per le persone lese

nel caso di insolvenza delle imprese di assicurazioni, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, par. 13, della direttiva 2009/103, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118.

Tale accordo deve essere notificato alla Commissione europea.

In sintesi, il richiamato **par. 13** chiarisce che gli **organismi** incaricati di indennizzare le persone lese che risiedono all'interno del territorio di ciascuno Stato membro si impegnano a concludere un accordo entro il 23 dicembre 2023 per dare attuazione alle norme sulla protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi nel loro Stato membro di residenza in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione, per quanto riguarda le loro funzioni e i loro obblighi e le procedure di rimborso a norma del citato articolo 10-*bis* della direttiva 2009/103.

A tal fine, entro il 23 giugno 2023 ogni Stato membro:

- a) istituisce o autorizza l'organismo e lo dota del potere a negoziare e concludere un siffatto accordo; o
- b) designa un ente e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo, al quale gli organismi aderiranno una volta costituiti o autorizzati.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), con una disposizione simmetrica a quella della lettera a), inserisce il **comma 2-*bis* all'articolo 296** del Codice, affidando analoghi poteri negoziali alla CONSAP, in qualità di **Organismo di indennizzo italiano** (accordo da concludere con gli omologhi organismi degli Stati membri entro il termine del 23 dicembre 2023). L'attribuzione di tali poteri è volta a dare attuazione alle **procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 25-*bis*, par. 13, della direttiva 2009/103** come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118. Anche tale accordo è notificato alla Commissione europea. La disposizione richiamata riguarda la protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro **diverso dal loro Stato membro di residenza** nel caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione.

L'articolo 25-*bis*, al par. 13 autorizza gli organismi di indennizzo delle persone lese degli Stati membri a concludere un accordo, entro il 23 dicembre 2023 per dare attuazione alla disciplina della protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza nel caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione. A tal fine, entro il 23 giugno 2023 ogni Stato membro è tenuto ad autorizzare gli organismi preposti e a dotarli dei relativi poteri negoziali. L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Al riguardo il Governo chiarisce che tale disposizione, che deroga alla disciplina generale sulla pubblicazione e l'entrata in vigore delle leggi, è giustificata dalla necessità di legittimare quanto prima CONSAP, in qualità di gestore del Fondo di garanzia vittime della strada e di Organismo di indennizzo, alla negoziazione degli accordi, le cui trattative sono già iniziate e devono essere concluse entro il 23 dicembre 2023.

Senato: Dossier n. 57

Camera: Atti del Governo n. 28

1 marzo 2023

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0016